

TI_GERICHTE 32.2008.33 vom 21. Februar 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-02-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2008.33

FR: TI_GERICHTE 32.2008.33 du 21 février 2008

IT: TI_GERICHTE 32.2008.33 del 21 febbraio 2008

Regeste

Compensazione di rendite arretrate e scadute con pretese di restituzione di indennità giornaliera e di anticipi dall'ex datore di lavoro

Erwägungen

E. 1

gennaio 1994, dell'art. 85bis OAI. Per contro l'obbligo di cui all'art. 85bis cpv. 1 terza frase OAI per gli organismi che hanno consentito anticipi di fare valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale rappresenta una semplice prescrizione d'ordine.

Mentre dunque nella STFA pubblicata del 5 agosto 2005 viene sottolineata la portata non decisiva da attribuire, nell'ambito della fattispecie contemplata dall'art. 85bis OAI, al consenso dato dall'assicurato sul formulario ufficiale, nella pronuncia federale, non pubblicata, del 9 dicembre 2005 viene conferita addirittura portata decisiva, nel senso di attribuire, a determinate condizioni, al consenso scritto dell'assicurato alla compensazione diretta al terzo che ha effettuato gli anticipi titolo sufficiente per giustificare la compensazione dei medesimi anticipi.

Come è stato detto, nella fattispecie concreta tale norma contrattuale non è tuttavia stata adempiuta, un accordo ai sensi della medesima non risultando essere stato né richiesto né tanto meno dato da RI 1 al momento della corresponsione delle indennità, all'epoca in cui il diritto alla rendita non era ancora stato accertato né del resto nemmeno successivamente.

Emerge infatti incontestatamente che le prestazioni assicurate sono state erogate, in assenza di un qualsivoglia accordo dell'assicurato ad un eventuale successivo rimborso delle stesse, in un periodo ampiamente antecedente alla decisione dell'Ufficio AI di attribuzione della rendita AI (per un caso analogo, peraltro concernente la medesima PI 1, cfr. STCA 31 luglio 2002 nella causa V., inc. 32.2002.34; cfr. anche STF del 3 dicembre 1993 nella causa W., I 405/92).

Ora, considerato come in base alle condizioni contrattuali applicabili (art. B4.2), presupposto fondamentale per la richiesta di rimborso nel caso in cui prestazioni di indennità giornaliera vengano versate prima dell'accertamento del diritto alla rendita di un'assicurazione statale o aziendale, è il preventivo accordo scritto dell'assicurato all'eventuale successiva richiesta di rimborso da parte dell'assicurazione, osservato come la PI 1 al momento di concedere le indennità giornaliera in parola, prima dell'accertamento del diritto alla rendita AI dell'assicurato, non si è, come visto, premunita di ottenere l'accordo scritto del ricorrente richiesto dalle condizioni contrattuali, ne discende che le premesse giustificanti il pagamento a terzi che hanno concesso anticipi non possono essere considerate adempiute.

Aperto quindi il tema di sapere se con la sottoscrizione del formulario sottopostogli dalla PI 1 l'assicurato abbia dato o meno il proprio consenso al versamento di prestazioni a terzi, determinante nel caso concreto è che, diversamente che nel caso trattato dal TF, ci troviamo di fronte ad una disposizione contrattuale chiara ed esplicita in merito all'eventuale diritto al rimborso per prestazioni anticipate. Non essendo i requisiti posti da tale norma contrattuale stati, nel caso concreto, adempiuti, segnatamente non essendo stato raccolto il preventivo accordo dell'assicurato, le premesse giustificanti il pagamento a terzi che hanno concesso anticipi non possono essere considerate adempiute. La giurisprudenza del TF non può, a questo proposito, per i motivi addotti, modificare tale conclusione.

Diversamente che nel caso giudicato dal TF nel giudizio richiamato dalla _____ quindi, non si può nel presente caso ammettere l'esistenza di un obbligo di rimborso contrattuale in difetto dell'adempimento della clausola di cui all'art. B4.2 delle GCA.

E. 22

cpv. 1 LPGA pone il principio secondo cui il diritto a prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. L'art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce tuttavia che i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono essere ceduti a) al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata se questi versano anticipi, b) a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate. D'altra parte, secondo l'art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS, applicabile anche all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 2 LAI), possono essere compensati con prestazioni scadute: - i crediti derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell'agricoltura (lett. a): - i crediti derivanti dalle PC da restituire (lett. b); - i crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF, LAMF, LADI, LAMAL (lett. c). Questa norma ha carattere obbligatorio e la Cassa di compensazione ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (RCC 1990 p. 206, 1986 p. 304, 1971 p. 478, 1961 p. 117). La possibilità di compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal punto di vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla prestazione e il credito invocato (RCC 1983 p. 69, 1956 p. 194; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pp. 235 e 237). La compensazione può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977 p. 477). D'altra parte, l'art. 85bis OAI (entrato in vigore con effetto al 1. gennaio 1994) prescrive che: " 1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI. 2 Sono considerati anticipi le prestazioni:

- a. liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;
- b. versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge. 3 Gli arretrati di rendita possono essere

versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti." Il succitato disposto d'ordinanza, dal titolo "versamento dell'arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato anticipi", entrato in vigore nel 1994, è stato dichiarato conforme a legge e Costituzione dalla nostra massima istanza giudiziaria (DTF 123 V 26). Esso codifica la prassi amministrativa precedentemente in vigore, confermata dalla giurisprudenza, secondo cui pagamenti retroattivi di rendite potevano essere effettuati, su richiesta, a uffici assistenziali pubblici o privati. Questi versamenti a terzi presupponevano, prima dell'entrata in vigore della norma summenzionata, che gli anticipi fossero stati effettivamente versati e che l'avente diritto alle prestazioni rispettivamente il suo rappresentante legale avesse acconsentito per iscritto al versamento (DTF 118 V 88 consid. 1b; Meyer-Blaser, p. 289; STFA non pubbl. del 10 maggio 2000 in re K; STFA non pubbl. del 3 dicembre 1993 in re W. p. 4). D'altra parte, per quanto riguarda il diritto di terzi che hanno concesso anticipi, la cifra marginale 10070 Direttive sulle rendite (DR) prevede inoltre che il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell'emanazione della decisione d'attribuzione di una rendita. A questo scopo deve utilizzare esclusivamente il modulo 318.183. Infine, secondo la cifra marg. 10057 DIR e la cifra marg. 2006 della Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AI con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute, se la richiesta di compensazione emana da una cassa malati non riconosciuta dalla Confederazione si applicano le disposizioni relative a terzi che hanno concesso anticipi. La cifra marg. 10057 DR precisa inoltre che sono considerate casse malati riconosciute solo quegli assicuratori-malattie che forniscono prestazioni conformemente alla LAMal, mentre non è da considerarsi tale chi concede prestazioni giusta la LCA. Le domande di compensazione di questo tipo di casse sono regolate dalle disposizioni relative a terzi che hanno concesso anticipi. 2.4. Nel caso in esame, per quanto riguarda la compensazione di rendite arretrate con indennità giornaliera di malattia concesse dalla PI 1 ad RI 1 ai sensi della LCA, le stesse devono essere – peraltro incontestatamente - considerate come anticipi di terzi giusta l'art. 85bis OAI. Come visto, l'amministrazione ha posto in compensazione il pagamento retroattivo di rendite scadute sia con il credito di restituzione di fr. 49'728.30 vantato dalla PI 1 sia con quello di fr. 7'378.- fatto valere dal datore di lavoro (_____) nei confronti del ricorrente. Come si evince dalla pronuncia del 23 giugno 2006, dalla documentazione relativa alla richiesta di compensazione formulata dalla citata assicurazione mediante il modulo ufficiale 318.183 risulta che la PI 1 ha anticipato prestazioni dal 1. settembre 2003 al 16 settembre 2004 per fr. 49'728.30 a seguito di un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera stipulata con la _____ quale datore di lavoro dell'assicurato (VIII/1+2). Emerge inoltre che con scritto 23 novembre 2004 a RI 1, la citata assicurazione ha informato l'assicurato che l'importo di fr. 49'728.30 sarebbe stato posto in compensazione con la rendita AI. Lo scritto è del seguente tenore: " Ci riferiamo al caso citato a margine concernente la sua malattia del 18.09.2002. L'Istituto delle assicurazioni sociali ci ha informato che ha diritto ad una rendita retroattiva a partire dal 01.09.2003. Secondo le Condizioni Generali d'Assicurazione, art. B4 cap. 1, se l'assicurato ha diritto alle prestazioni di un'assicurazione statale o aziendale, la PI 1 integra dette prestazioni entro i limiti del proprio obbligo di prestazione, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennità assicurata. Rendita AI 01.09.2003 - 31.08.2004 = 12 mesi a Frs. 3'970.-- Frs. 47'640.-- 01.09.2004 - 16.09.2004 = 16 giorni a Frs. 130.52 (Frs. 3'970 x 12 :

365) Frs. 2'088.30 _____ Totale Frs. 49'728.30 Chiederemo pertanto all'istituto delle assicurazioni sociali, conformemente al contratto assicurativo, di dedurre dalla rendita che le deve essere versata a partire dal 01.09.2003, l'importo di Frs. 49'728.30 e di girarlo a nostro favore. Alleghiamo alla presente il formulario "compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI" con la preghiera di volerlo sottoscrivere al punto evidenziato e ritornarcelo al più presto." (VIII/2) Il formulario allegato "compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI" è quindi stato sottoscritto dall'assicurato il 24 novembre 2004, senza tuttavia che sull'apposito formulario fosse indicato, mediante apposizione della relativa croce, se la "richiesta di compensazione di altri fornitori di prestazioni si basava" su "disposizioni legali", "disposizioni contrattuali" o "consenso firmato della persona che ha ricevuto gli anticipi" (doc. VIII/3). Inoltre allo stesso non erano allegate le "disposizioni corrispondenti" richieste espressamente dal formulario stesso. Il formulario, ritornato all'assicurazione, è da questa quindi stato trasmesso all'Ufficio AI in data 30 novembre 2004 (doc. VIII/2 e 3). Alla luce delle disposizioni di legge e della giurisprudenza citata si tratta quindi in concreto di esaminare se sono dati i presupposti per procedere al versamento delle rendite AI direttamente alla _____, già PI 1, a compensazione degli anticipi versati ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI. Va detto infatti che la lettera a dell'art. 85bis cpv. 2 OAI non entra in linea di conto, ritenuto che nel caso di specie gli anticipi forniti dall'allora PI 1 si fondano sulle norme contrattuali disciplinanti l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera e non si tratta quindi di prestazioni versate liberamente ai sensi della lettera a (cfr. DTF 123 V 31 consid. 5; STFA del 10 maggio 2000 nella causa K., I 282/99, consid. 4b). In proposito val la pena di precisare che sul concetto di "diritto inequivocabile al rimborso" ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI il TFA si è pronunciato in una sentenza emanata il 10 maggio 2000 nella causa K., I 282/99, riguardante il diritto al rimborso di un istituto di diritto privato. La sentenza è stata riassunta e pubblicata solo parzialmente in SZS 2000, p. 379-380 (cfr. Fessler, Zur Auszahlung rückwirkend zugesprochener Rentenleistungen der Invalidenversicherung an Dritte zwecks Verrechnung mit von diesen erbrachten Taggeldleistungen aus einem privatrechtlichen Vertrag; per il vecchio diritto cfr. STFA non pubbl. del 3 dicembre 1993 nella causa W consid. 2c). Nella sentenza del 10 maggio 2000 non pubblicata il TFA ha precisato che (consid. 5b.bb p. 7): " Ziff.

E. 26

AVB enthält somit eine Bestimmung über die Rückforderung. Dieses Rückforderungsrecht richtet sich indessen ausdrücklich gegen den Versicherten selbst und nicht gegen den ebenfalls Leistungen erbringenden Sozialversicherungsträger. Diesen Rechtszustand hatte die kantonale Rekurskommission in dem in DTF 123 V 25 beurteilten Fall als für die Verneinung eines eindeutigen Rückforderungsrechtes im Sinne von Art. 85bis cpv. 2 lett. b IVV entscheidend betrachtet, wad das Eidgenössische Versicherungsgericht, wie erwähnt (consid. 5a), in Rahmen der Willkürprüfung nicht benstandete. An dieser Betrachtungsweise ist auch bei freier Prüfung des Bundesrechts (art. 104 lett. a OG) festzuhalten. Der Anspruch auf die in Art. 85bis IVV vorgesehene Drittauszahlung geht weit über den blossen Rückerstattungsanspruch hinaus, welcher einem Versicherungsträger wegen unrechtmässigen Leistungsbezuges ■ etwa aus Gründen der Oberversicherung ■ gegenüber dem Versicherten zusteht. Die Drittauszahlung setzt nicht nur die materiellrechtliche Begründetheit der Rückforderung und die Rückkommensvoraussetzungen (BGE 110 V 176) voraus, sondern geht mit einem Schuldner■ und Gläubigerwechsel einher, welcher die Verrechnung von Nachzahlung und

Rückforderung erst möglich macht. Dem BSV ist daher beizupflichten, wenn es unter Hinweis auf das nicht veröffentlichte Urteil P. vom 20. Mai 1999 (I 397/398) verlangt, dass ein gegenüber der Invalidenversicherung bestehender direkter Rückerstattungsanspruch normativ festgehalten sein muss, damit von einem 'eindeutigen Rückforderungsrecht' gesprochen werden kann. (...)" (la sottolineatura è nostra). Il TFA ha inoltre aggiunto (consid. 5c): " Was für öffentlichrechtliche Leistungen mit Vorschusscharakter gilt, hat auch für privatrechtliche Vorleistungen massegebend zu sein. Ein direktes Rückforde-rungsrecht gegenüber der nachträglich leistenden Invalidenversicherung muss in den vertraglichen Grundlagen, etwa in den AVB, festgehalten werden." Alla luce della giurisprudenza federale succitata il diritto al rimborso degli enti indicati all'art. 85bis OAI, sia di diritto pubblico che di diritto privato, dev'essere previsto inequivocabilmente nelle loro basi "legali" (legge o condizioni generali) e cumulativamente nei confronti dell'Ufficio assicurazione invalidità (non solo dell'assicurato interessato) (STCA del 10 febbraio 2003 nella causa 0., 32.2002.103, del 10 giugno 2002 nella causa G., 32.2002.08).

2.5. Nella fattispecie, l'art. B4 delle CGA relative alla "nuova Assicurazione collettiva di un'indennità giornaliera in caso di malattia per il personale" della PI 1 in vigore dal mese di maggio 1999 e sottoposta alla LCA (VIII/2) prevede quanto segue: "(...) 1. Se l'assicurato ha diritto alle prestazioni di un'assicurazione statale aziendale, oppure a quelle da effettuarsi da un terzo responsabile, la PI 1 integra dette prestazioni - entro i limiti del proprio obbligo di prestazione - fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennità assicurata. 2. Qualora non sia stato ancora accertato il diritto alla rendita di un'assicurazione statale o aziendale, la PI 1 corrisponde l'indennità giornaliera assicurata sotto forma di versamento anticipato, a condizione però che l'assicurato dia alla PI 1 il suo accordo scritto, affinché questa possa richiedere dagli assicuratori di cui sopra il rimborso di quanto da essa versato a titolo di anticipo. 3. Nei casi in cui l'indennità viene corrisposta in misura ridotta in conseguenza del diritto alle prestazioni fatto valere nei confronti di terzi, i rispettivi giorni contano interamente ai fini del calcolo della durata delle prestazioni e del termine di attesa. 4. Se la PI 1 versa delle prestazioni al posto di un terzo responsabile, l'assicurato dovrà cederle i suoi diritti nella misura corrispondente alle prestazioni da essa effettuate." 2.6. Come già esposto nella pronuncia del 23 giugno 2006, questo TCA deve innanzitutto ribadire che dall'art. B4.4 CGA il diritto al rimborso delle prestazioni fornite dall'assicuratore da parte dell'AI non può essere "dedotto senza equivoco" ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI, tale norma contrattuale (secondo cui "Se la PI 1 versa delle prestazioni al posto di un terzo responsabile, l'assicurato dovrà cederle i suoi diritti nella misura corrispondente alle prestazioni da essa effettuate") riferendosi in effetti ad altra fattispecie di quella in esame e meglio alla surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato nei confronti di un terzo responsabile, prevista nei casi di regresso. D'altra parte, la contestata restituzione da parte dell'Ufficio AI nemmeno può fondarsi sull'art. B 4. 1 CGA che stabilisce soltanto il diritto dell'assicurato di ricevere dalla PI 1, nei limiti del proprio obbligo di prestazione, la differenza tra le prestazioni di un'assicurazione statale aziendale (o di un terzo responsabile) e l'indennità assicurata. In questo senso il riferimento a tale disposto contrattuale nella lettera all'assicurato del 23 novembre 2004 con cui la PI 1 gli ha comunicato l'intenzione di chiedere la compensazione con le rendite riconosciute dall'AI appare poco pertinente (cfr. sopra consid. 2.4). Risulta per contro determinante, ai fini del presente contendere, l'art. B4.2 CGA che stabilisce in sostanza che l'assicuratore può chiedere all'assicurazione sociale il rimborso di quanto versato "sotto forma di versamento anticipato", solo previo accordo scritto dell'assicurato, accordo che secondo il tenore

esplicito della norma contrattuale in oggetto deve comunque essere concesso prima della corresponsione dell'indennità assicurata e del riconoscimento della rendita da parte dell'AI (" Qualora non sia stato ancora accertato il diritto alla rendita di un'assicurazione statale o aziendale, cfr. sopra consid. 2.5). Ora, nella specie un siffatto accordo non risulta essere stato né richiesto né tanto meno dato al momento della corresponsione delle indennità all'epoca in cui il diritto alla rendita non era ancora stato accertato. Si rammenti infatti che la rendita è stata riconosciuta con effetto retroattivo dall'AI mediante decisione su opposizione del 20 luglio 2005, confermativa di un provvedimento del 15 dicembre 2004, mentre che l'_____, già PI 1, ha erogato le indennità giornaliere all'assicurato dal settembre 2003 al settembre 2004 vale a dire in un periodo ampiamente antecedente alla decisione dell'AI (per un caso analogo cfr. STCA

E. 31

luglio 2002 nella causa V., inc. 32.2002.34; cfr. anche STF del 3 dicembre 1993 nella causa W., I 405/92). Ora, considerato come in base alle condizioni contrattuali applicabili (art. B4.2), presupposto fondamentale per la richiesta di rimborso nel caso in cui prestazioni di indennità giornaliere vengano versate prima dell'accertamento del diritto alla rendita di un'assicurazione statale o aziendale, è il preventivo accordo scritto dell'assicurato all'eventuale successiva richiesta di rimborso da parte dell'assicurazione, osservato come la PI 1 al momento di concedere le indennità giornaliere in parola, prima dell'accertamento del diritto alla rendita AI dell'assicurato, non si è, come visto, premunita di ottenere l'accordo scritto del ricorrente richiesto dalle condizioni contrattuali, ne discende che le premesse giustificanti il pagamento a terzi che hanno concesso anticipi non possono essere considerate adempiute. Né del resto si può ritenere che la sottoscrizione, da parte dell'assicurato, in data 24 novembre 2004, del formulario relativo alla "Compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AVS/AI" possa posteriormente in qualche modo sanare il mancato ossequio della prescrizione contrattuale di cui all'art. B4.2 GCA. In effetti, a parte il fatto che, come detto (cfr. consid. 2.6), su tale formulario non è stato in nessun modo precisato su cosa si basava la richiesta di compensazione, lo scritto 23 novembre 2004 con il quale la PI 1 ha inviato all'assicurato tale formulario per la sottoscrizione è addirittura fuorviante in quanto motiva, erroneamente, la prospettata richiesta di compensazione all'Ufficio AI sulla base dell'art. B4.1 delle GCA. Inoltre, al formulario inviato all'interessato non sono state allegate le pertinenti disposizioni contrattuali come è invece richiesto espressamente sul formulario stesso (doc. VIII/2 e 3). Aperto quindi il tema di sapere se con la sottoscrizione del formulario sottopostogli dalla PI 1 l'assicurato abbia dato o meno il proprio consenso al versamento di prestazioni a terzi, determinante nel caso concreto è che, diversamente che nel caso trattato dal TF, ci troviamo di fronte ad una disposizione contrattuale chiara ed esplicita in merito all'eventuale diritto al rimborso per prestazioni anticipate. Non essendo i requisiti posti da tale norma contrattuale stati, nel caso concreto, adempiuti, segnatamente non essendo stato raccolto il preventivo accordo dell'assicurato, le premesse giustificanti il pagamento a terzi che hanno concesso anticipi non possono essere considerate adempiute. La giurisprudenza del TF non può, a questo proposito, per i motivi addotti, modificare tale conclusione. Del resto vale la pena di aggiungere che anche questo TCA ha già avuto modo di ribadire che ai fini dell'applicazione dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI risulta irrilevante il fatto che l'assicurato abbia sottoscritto il formulario di compensazione rispettivamente il tema di sapere se con la sottoscrizione di tale formulario abbia dato o meno il proprio consenso al versamento di prestazioni al terzo che ha effettuato anticipi, dovendosi primariamente esaminare se il

diritto al rimborso possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge (cfr. STCA del 18 giugno 2003 nella causa S., 32.2002.140). Diversamente che nel caso giudicato dal TF nel giudizio richiamato dalla _____ quindi, non si può nel presente caso ammettere l'esistenza di un obbligo di rimborso contrattuale in difetto dell'adempimento della clausola di cui all'art. B4.2 delle GCA. Né infine può mutare a queste conclusioni il richiamo alla cifra marginale n. 10069 delle Direttive sulle rendite (DR) dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), per la quale, in materia di versamenti retroattivi a dei terzi che hanno effettuato degli anticipi, l'accordo scritto dell'assicurato è necessario in tutti i casi in cui né la legge né il contratto contengano delle disposizioni esplicite conferenti un diritto ad ottenere il rimborso degli anticipi direttamente dall'AVS o dall'AI. Secondo tale disposizione in effetti il consenso dell'assicurato può essere ritenuto "necessario", in difetto di un fondamento legale o contrattuale, e questo manifestamente per ovviare alla concreta difficoltà di determinare, in taluni casi, il titolo giuridico su cui si fonda la domanda (cfr. anche Pratique VSI 1994 p. 61). Questo naturalmente non significa che nei casi in cui, come in quello che ci occupa, il diritto al rimborso sia, invece, regolato dal contratto, un eventuale mancato ossequio del relativo disciplinamento contrattuale possa direttamente e in ogni caso venir sanato dal successivo consenso da parte dell'assicurato. Sulla base di queste considerazioni questo TCA, come già nella pronuncia del 23 giugno 2006, deve concludere che in concreto non può essere validamente riconosciuta una compensazione a favore della _____, già PI 1, con rendite arretrate di spettanza di RI 1. 2.8. Per quanto riguarda per contro la compensazione operata a favore del datore di lavoro, la stessa risulta dagli atti essere stata richiesta dalla _____ con precisa indicazione, nell'apposito formulario sottoscritto dall'assicurato, circa la necessità di consenso da parte di quest'ultimo (cfr. art. 85bis cpv. 2 lett. a OAI) non trattandosi di anticipi di prestazioni legalmente o contrattualmente stabiliti, ritenuto per il resto che la chiesta compensazione si riferisce a versamenti effettuati dal datore di lavoro in ragione di complessivi fr. 7'378.- nel periodo settembre 2003-settembre 2004 e gli arretrati di rendita essendo relativi al periodo settembre 2003-novembre 2004. 2.9. In conclusione il querelato provvedimento deve essere annullato laddove ha stabilito una compensazione di fr. 49'728.- a favore della PI 1.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.